

R.G. 31301/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

QUINDICESIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "B" CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale con i seguenti magistrati:

Dott.ssa AMINA SIMONETTI	Presidente rel.
Dott. ssa MARIA ANTONIETTA RICCI	Giudice
Dott.ssa DANIELA MARCONI	Giudice

all'esito della camera di consiglio del giorno 1.12.2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g **31301/2020** promossa da:

EFORT EUROPE S.R.L. (C.F. e P.I.: 11829100012), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, quale procuratore di Efort Intelligent Equipment Co., Ltd. (C.F. e P.I.: 34020702000471), con il patrocinio dell' avv. Guido Cravetto (C.F. CRVGDU50P14L219Z) e dell'avv. Vittoria Deregibus (C.F. DRGVTR88H53L219D) del foro di Torino e Laura Arnoletti del foro di Milano (C.F. RNLLRA60P46F205A)

ATTRICE

Contro

FRANCO CODINI (C.F. CDFNFC57M14E738Q) con il patrocinio dell'avv. Edoardo Courir (C.F. CRRDRD62R20A944C) e dell'avv. Elena Borsani (C.F. BRSLNE70S41B300C) del Foro di Milano

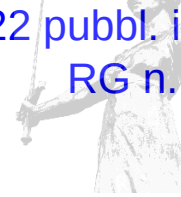
CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

CONCLUSIONI PER EFORT EUROPE S.R.L.:





“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito,

disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione,

1) dichiarare l’improcedibilità e il difetto di giurisdizione di Codesto Tribunale in favore della Camera Arbitrale di Milano dell’avversaria domanda di violazione del patto di non concorrenza;

2) rigettare in ogni caso le domande riconvenzionali avversarie,

3) condannare il signor Franco Codini al pagamento della somma di Euro 288.750,00 in linea capitale, oltre interessi, rivalutazione monetaria ed oltre a spese (ivi compresa le imposte di registro del mutuo e del provvedimento di pagamento), ovvero quella veriore somma che si riterrà di giustizia.

Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

In via istruttoria

Per mero scrupolo, qualora Codesto On.le Tribunale ritenesse di poter pronunciare sul merito delle domande riconvenzionali avversarie, si si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:

a) Vero che la società Robox S.p.A. si occupa di produzione di hardware e software per consentire di far muovere le macchine di automazione, mentre Evolut acquista i robot e ne crea le linee automatizzate.

b) Vero che le società O.L.C.I. Engineering S.r.l., W.F.C. Holding S.p.A., Autorobot Strefa Z.O.O., Efort France S.A.S., si occupa di lastratura e saldatura nel settore automotive, mentre Evolut effettua automazione General Industry e non opera nel settore delle linee di lastratura e saldatura nel settore automotive.

c) Vero che la società CMA (ivi inclusa la joint venture CMA (Wuhu) Robotics Co., Ltd) costruisce robot che si occupano di attività di verniciatura, mentre Evolut non svolge tale attività.

d) Vero che la società Efort Europe S.r.l. si occupa esclusivamente di svolgere attività di holding di partecipazioni, servizi finanziari, amministrativi, reporting e gestionali per la Capogruppo cinese ed attività di Ricerca e Sviluppo di nuovi prodotti diversi dai business delle società del Gruppo.

e) Vero che la società Guangdong Aihui Intelligent Equipment Co., Ltd., ad ora inoperativa, è stata creata per la futura commercializzazione e vendita dei robot a marchio EFORT nel settore della ceramica in Cina, mentre Evolut non svolge tale attività.

Si indicano come testi i sig. Marco Zanor, presso CMA Robotics S.p.A. e Fabrizio Ceresa, presso WFC Holding S.p.A., legale rappresentante di Efort Europe”

CONCLUSIONI PER FRANCO CODINI:

Nel merito:



- accertare e dichiarare la simulazione del contratto di Loan Agreement dell'8 novembre 2018, nonché la sua totale inefficacia e, per l'effetto, respingere la domanda attorea di restituzione dell'importo di 288.750,00 euro;

In via subordinata:

- accertare e dichiarare il mancato avveramento della condizione ex art. 1359 c.c., contenuta nel Loan Agreement, per fatto e colpa di Efort Intelligent Equipment Co. Ltd. e conseguentemente dichiarare il Signor Franco Codini non tenuto alla restituzione dell'importo di 288.750,00 euro;

In via riconvenzionale:

- accertare e dichiarare la violazione del patto di non concorrenza da parte di Efort Intelligent Equipment Co. Ltd. per le ragioni meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento del Signor Franco Codini dell'importo di Euro 288.750,00, ovvero quella minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa e all'esito dell'istruttoria e ciò anche tramite compensazione degli importi eventualmente dovuti dal Signor Franco Codini nell'ipotesi di accoglimento delle domande avversarie.

In via istruttoria:

- con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale delle parti in causa;

- si chiede sin d'ora di essere ammessi all'interrogatorio del legale rappresentante di Efort Intelligent Equipment Co. Ltd. ovvero qualora a conoscenza delle circostanze di Efort Europe S.r.l., nonché prova per testi sulle circostanze descritte in narrativa.

In ogni caso:

- con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità che deve caratterizzare gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente ai sensi dell'art. 16 bis comma 9-octies D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, come modificato dall'art. 19 comma 1 lett. a), n. 2-ter) D.L. 27 giugno 2015 n. 83 conv. in L. 132/2015.



In data 10 settembre 2020, Efort Europe S.r.l. (d'ora in avanti, "Efort Europe") per conto di Efort Intelligent Equipment Co. Ltd. (d'ora in poi, "Efort"), sulla base di procura sostanziale e processuale appositamente rilasciata (cfr. doc. 14), ha convenuto in giudizio Franco Codini (di seguito, "sig. Codini"), esponendo che:

- in data 4 gennaio 2016 Efort Intelligent Equipment Co. Ltd. in qualità di acquirente, da una parte, e i sig.ri Codini e Danilo Verzelletti in qualità di venditori, dall'altra, avevano stipulato il contratto di "Shares Purchase and Investment Agreement" (SPIA, doc. 1, attrice) col quale venivano trasferite a Efort la maggioranza delle quote di Evolut S.p.A., società fondata negli anni Novanta dai due soci cedenti, attiva nel settore della robotica. L'art. 2.2 del contratto prevedeva che una parte del prezzo (il 70% per euro 1.347.500,00) sarebbe stata (come avvenne) versata immediatamente ai venditori, mentre l'altra parte sarebbe stata corrisposta al raggiungimento di determinati risultati aziendali nella società e nella controllata (Levered Free Cash Flow) da conseguire negli anni 2017,2018,2019;
- Evolut spa non era stata in grado di produrre un *levered free cash flow*⁽¹⁾ positivo negli anni 2017 e 2018, il che aveva impedito il versamento ai due soci fondatori cedenti le partecipazioni la parte del prezzo differito stabilito nello SPIA. Nell'autunno del 2018 Efort e il sig. Codini, che ne aveva fatto richiesta, avevano concluso un contratto denominato "Loan Agreement" (doc. 4) ai sensi del quale Efort concedeva un prestito infruttifero al sig. Codini dell'importo complessivo di € 288.750,00 (doc. 5), pari all'entità del prezzo differito per le partecipazioni sociali trasferite, con scadenza al 30 giugno 2022, garantito da pegno sulle azioni Evolut ancora detenute dal socio ing Codini (doc. 6); l'art. 6 del contratto di prestito (Loan Agreement) prevedeva, inoltre, la rinuncia al credito restitutorio del prestito da parte di Efort qualora "*either the Levered Free Cash Flow or the Adjusted Net Profit for the 12 months period ending on 31 December 2018 or 31 December 2019 or 31 December 2020 or 31 December 2021 is positive*"⁽²⁾, consentendo a tali condizioni al mutuatario la possibilità di trattenere quanto ricevuto a titolo di prestito;
- l'annullamento delle azioni costituite in pegno dal Sig. Codini per effetto della delibera dell'assemblea straordinaria del 4 ottobre 2019⁽³⁾, compiuto nell'ambito di una più ampia operazione sul capitale sociale resasi necessaria a seguito delle ripetute perdite maturate da

¹ "Cash generated (by the company) during any specified period net of taxes, capital expenditures, working capital increases interest and extraordinary expenditures" (cfr. p. 4, Doc.1)

² Cfr. p. 5, Loan Agreement, Doc. 4

³ La medesima assemblea, in sede ordinaria, aveva revocato il sig. Codini dal ruolo di amministratore per le gravi irregolarità emerse nella gestione della società negli anni 2013, 2014, 2015 (cfr. docc. 7-8, attrice)



Evolut spa (cfr. doc. 9), aveva fatto venire meno la garanzia prestata, che non era stata ricostituita dal mutuante Codini ⁽⁴⁾, il quale, divenuto esigibile il credito della mutuante, si era reso inadempiente al suo obbligo restitutorio nonostante l'esplicita intimazione di pagamento del 10 ottobre 2019 (cfr. doc. 10, attrice), facendo sorgere la necessità di promuovere l'odierna iniziativa giudiziaria per il pagamento del debito ad estinzione del credito di Efort.

Con comparsa di risposta del 3 marzo 2021⁵ si è costituito in giudizio il sig. Codini contrastando l'atto di citazione avversario e allegando che:

- il Loan Agreement è contratto simulato, essendo state in realtà entrambe le parti d'accordo nel non riconoscere alcun effetto al negozio di finanziamento, avendo invece realmente inteso regolare il pagamento del saldo prezzo della cessione delle partecipazioni in Evolut, avendo le parti con il Loan Agreement inteso posticipare il termine del 31 marzo 2019, previsto nello SPIA per il pagamento dell'ultima parte del prezzo (di euro 288.750,00 per Codini), al 30 aprile 2022. Inoltre, alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione in materia (cfr. Cass. sez. II, 6907/2019), è facoltà provare per testi l'inefficacia giuridica del negozio, superando così il divieto probatorio fissato dall'art. 1417 c.c., in virtù del principio di prova scritta costituito dalle mail scambiate tra le parti (cfr. docc. 5,8, convenuto);
- in ogni caso, anche qualora venga riconosciuta l'efficacia *inter partes* del contratto di mutuo, l'obbligo restitutorio si è estinto in virtù della maturazione delle condizioni fissate dall'art. 6 del Loan Agreement, poiché il mancato avveramento delle condizioni cui era subordinato il venire meno dell'obbligazione di restituzione del finanziamento era dovuto alla condotta contraria a buona fede (cfr. art. 1359 c.c.) di Efort, volta a impedire il raggiungimento dei positivi risultati economici previsti dal contratto; in particolare Efort esercitando direzione e coordinamento di Evolut aveva deliberato di cedere il know how di Evolut alla joint venture cinese, Evolut (Wuhu) Robotics co.LTD che poi non ne aveva pagato il corrispettivo di 5 milioni di euro; Evolut aveva registrato risultati via via negativi avendo dovuto sostenere ingenti costi per sostenere tecnicamente lo sviluppo della società cinese, nel frattempo per dissidi interni suddivisa in due entità; Efort aveva acquisito numerose altre società impegnate nel medesimo settore di attività di Evolut, riducendo in questo modo le risorse economiche e commerciali a disposizione di Evolut che avrebbero dovuto essere, invece, impiegate nello sviluppo di Evolut, in violazione degli obblighi di non concorrenza reciproca assunti con lo SPIA⁽⁶⁾(cfr. p. 12-13,

⁴ Cfr. art. 2743 c.c.

⁵ L'udienza di prima trattazione era fissata per il 23 marzo 2021

⁶ Cfr. art. 8.3, SPIA



comparsa di risposta); in ragione di ciò le condizioni, sospensiva e risolutiva, previste nello SPIA e nel Loan Agreement devono considerarsi avverate ex art 1359 c.c.;

- inoltre, la garanzia costituita dalle azioni di Evolut rilasciate in pegno non sarebbe venuta meno se l'assemblea straordinaria di Evolut, anziché annullare le azioni esistenti, aumentando contestualmente il capitale sociale, avesse optato, com'era sua facoltà, anche alla luce della massima 122 del Consiglio Notarile di Milano, per un aumento del capitale sociale in misura idonea a ricondurre le perdite entro il terzo, senza il preventivo annullamento delle azioni in circolazione (cfr. p. 14, comparsa di risposta);
- la violazione da parte di Efort della clausola di non concorrenza pattuita nello SPIA ha cagionato un danno con conseguente credito risarcitorio pari ad almeno 288.750,00 euro, da compensarsi con l'eventuale debito contrattuale asseritamente vantato dall'attrice.

In via riconvenzionale il convenuto ha quindi chiesto di accertare la violazione del patto di non concorrenza da parte di Efort Intelligent Equipment Co Ltd previsto nello SPIA e la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi nella somma pari a quella richiesta con la citazione, euro 288.750,00, spiegando che era stata proprio l'attività concorrenziale svolta dalla controparte ad impedire a Evolut di raggiungere quegli obiettivi positivi che avrebbero fatto maturare il diritto dei cedenti al saldo prezzo della cessione delle azioni di Evolut spa.

In prima udienza la difesa dell'attrice ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito a decidere la domanda riconvenzionale fondata sulla violazione del patto di non concorrenza stante la presenza di clausola di compromesso nel contratto SPIA contenente il patto di non concorrenza; il giudice istruttore, come da richieste delle difese, ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art 183 co 6 cpc.

Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, cpc, l'attrice ha contestato nel merito di aver violato l'impegno di non concorrenza, evidenziando come le società terze acquisite (OLCI, Robox, WFC Holding) operassero in nicchie industriali non confliggenti con quella di Evolut, eccependo, in ogni caso, la presenza all'art.11.10 dello SPIA della clausola compromissoria; ha inoltre contestato la simulazione del Loan Agreement.

Il sig. Codini, da parte sua, ha rilevato nella prima memoria come la domanda riconvenzionale proposta non dovesse necessariamente essere decisa dal collegio arbitrale, potendo l'accertamento della violazione del patto di non concorrenza formare oggetto di eccezione volta a paralizzare la pretesa di controparte con valutazione da parte del Tribunale di Milano limitatamente all'accertamento della condotta scorretta di Efort.



All'udienza del 5 ottobre 2021 il GI ha rigettato le istanze istruttorie del convenuto e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza del 12 luglio 2022, alla quale la causa è stata rimessa in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni in epigrafe riportate, concessi i termini per le memorie finali, che sono state ritualmente depositate.

Sul diritto di Efort al rimborso di 288.750,00 euro versati al sig. Codini a titolo di prestito infruttifero

La domanda di Efort di condanna di Codini alla restituzione della somma di euro 288.750,00 ricevuta a mutuo nel 2018 è fondata e va accolta.

In via preliminare è opportuno evidenziare come il convenuto non contesta

- la conclusione del Loan Agreement (doc. 4 attrice) ancorchè ne offra una diversa qualificazione giuridica,
- di aver ricevuto la somma in questione da Efort,

contesta, invece, il diritto di Efort alla restituzione della somma data, pur testualmente previsto nel contratto all'art. 4 (*"unless otherwise agreed in writing by the Parties, Mr. Codini shall repay in full the Loan to Efort on June 30th 2022"*), assumendo che si è trattato non di contratto di prestito, ma di versamento del saldo prezzo dello SPIA, le cui condizioni poste e nello SPIA e nel Loan Agreement al definitivo trattenimento dell'importo devono considerarsi verificate ex art 1359 c.c..

In primo luogo, assorbendo ogni questione sul punto, va detto che il termine del 30 aprile 2022 di scadenza del prestito come stabilito nel Loan Agreement è indiscutibilmente spirato alla data della presente sentenza.

Può comunque aggiungersi per completezza che, in applicazione di quanto dispone l'art 2743 c.c., essendo venuto meno nel 2019 il bene (azioni Evolut) dato in pegno da Codini il credito garantito era esigibile fin dalla introduzione del giudizio.

In particolare perde rilevanza la circostanza che al momento dell'azzeramento del capitale sociale per perdite di Evolut nel 2019 e quindi del venir meno della garanzia costituita dal pegno su azioni, il convenuto avrebbe dovuto ricostituire la garanzia medesima o restituire anticipatamente ex art 2743 c.c. il prestito ricevuto.

Sul punto può aggiungersi che non è condivisibile la tesi secondo cui l'assemblea straordinaria di Evolut spa avrebbe potuto procedere a un aumento di capitale senza prima annullare le azioni in circolazione, purché fosse pari almeno al triplo della perdita registrata.

E' opinione del Tribunale che siffatta operazione sarebbe stata *contra legem* in quanto contraria alle prescrizioni dell'art. 2447 cc che esplicitamente afferma che: *"Se, per la perdita di oltre un terzo del*



capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori [...] devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società”

Venendo ora ad esaminare la pretesa di restituzione della somma, la difesa del convenuto, come si è detto, ha inteso paralizzare la richiesta

- eccependo la simulazione del contratto Loan Agreement e l'inefficacia del contratto Loan Agreement,
- chiedendo di accertare ex art 1359 c.c. l'avveramento delle condizioni e il venir meno dell'obbligo restitutorio,
- chiedendo in subordine di compensare il credito di Efort con il controcredito risarcitorio per violazione da parte di Efort del patto di non concorrenza posto nello SPIA.

Simulazione del Loan Agreement

Dunque per primo va verificata la fondatezza della eccezione di simulazione del contratto di Loan Agreement; la difesa del convenuto ha allegato che le parti avevano concordato nel 2018 con il Loan Agreement di riconoscere al Codini l'importo di euro 288.750,00 come saldo prezzo della cessione delle azioni (SPIA), nonostante il mancato raggiungimento degli obiettivi posti nello SPIA come condizione della esigibilità di quel credito e che quindi il credito di Efort di restituzione del finanziamento non esiste. Questa volontà di pagare il prezzo e non di concedere un prestito emergerebbe, in tesi, dalle mail scambiate tra le parti (docc. 5,8, convenuto), la cui lettura, tuttavia, non consente affatto di apprezzare una volontà dei paciscenti coerente con la ricostruzione del convenuto Codini, mostrando semmai il tentativo di realizzare una più ordinata gestione aziendale di Evolut e di giungere a un accordo sul diverso ruolo da assegnare a Codini nella società (di presidente del CdA) e sul relativo compenso (di euro 180.000,00 annui) .

In particolare la lettura delle e-mail di settembre e ottobre 2018 (doc. 8 conv) consente di appurare che Codini aveva accettato di assumere la carica di Presidente del CdA con un compenso di euro 180.000 annui a condizione che fosse contestualmente concordato anche il Loan Agreement per euro 288.750,00 da erogare al più presto e con le modifiche sui tempi di verifica delle performance di Evolut posti nello Spia, procrastinati ad aprile 2022.

Ebbene, tali dichiarazioni provenienti dallo stesso Codini, che hanno preceduto la stipulazione del Loan Agreement dell'8 Novembre 2018, dimostrano senza alcun ragionevole elemento di dubbio che la somma di euro 288.750,00 era stata chiesta come prestito e concessa come tale a valere, eventualmente,



sul saldo prezzo dello SPIA se si fossero verificate positivamente le performance di Evolut come indicato nello SPIA e poi nel Loan Agreement.

La volontà delle parti emerge molto chiaramente dalle mail prodotte da Codini e dal testo dei due contratti, SPIA e Loan Agreement, evidentemente collegati tra loro: alla data di settembre 2018 le condizioni stabilite nello SPIA per il pagamento del prezzo residuo di euro 288.750,00 non si erano ancora verificate (ed erano già trascorsi due anni su tre): in questo contesto Codini concordava il suo nuovo incarico in Evolut e il compenso e poneva come condizione per l'accettazione di quella sua nuova posizione in Evolut il prestito (Loan Agreement) di importo corrispondente al saldo prezzo di euro 288.750,00, pattuendo inoltre lo slittamento del periodo di tempo entro cui verificare le performance di Evolut che gli avrebbero consentito sulla base dello SPIA di maturare definitivamente il saldo prezzo, in difetto sarebbe rimasta l'obbligazione restitutoria stabilita nel Loan Agreement.

A settembre 2018 quindi il sig Codini conseguiva nelle trattative con Efort un risultato positivo sia quanto alla sua posizione nella società e al suo compenso, sia ottenendo un prestito pari al prezzo residuo delle azioni cedute e la revisione dei termini di verifica delle performance di Evolut al 2022; infatti nello SPIA i termini avevano quale ultima scadenza il 2019, decorso il quale Codini non avrebbe avuto alcun diritto al pagamento del saldo prezzo di euro 288.750,00; con i nuovi accordi di settembre/ottobre 2018 Codini otteneva anticipatamente la dazione della somma a titolo di prestito con facoltà di trattenerla come saldo prezzo al 2022 se si fossero verificati in termini positivi i risultati di Evolut entro il 31.12.2021. Codini otteneva quindi a settembre/ottobre 2018 non solo un allungamento del termine per la verifica dei flussi di cassa condizionanti il suo credito per il saldo prezzo della cessione fino a dicembre 2021, ma anche la previsione del verificarsi alternativo di alcuni risultati positivi o nel 2019 o nel 2020 o nel 2021 dove, invece, nello SPIA era stato previsto che i risultati sarebbero dovuti essere positivi negli esercizi tutti 2017, 2018 e 2019, infine il versamento dell'importo di euro 288.750,00 senza interessi.

In questa ottica è evidente che il Loan Agreement andava a modificare lo SPIA a favore di Codini che tanto era consapevole, a settembre/ottobre 2018, di non aver ancora maturato il diritto al saldo prezzo per come concordato nello SPIA da chiedere di sottoscrivere un Loan Agreement, ovvero esplicitamente l'accordo di un prestito, come condizione per l'accettazione del suo nuovo incarico di Presidente di Evolut. Il contenuto dell'accordo scritto di Loan Agreement e la concessione con atto autonomo dopo alcuni mesi del pegno su azioni non lasciano dubbi sulla reale volontà delle parti di concludere un accordo di prestito e non un pagamento prezzo in via definitiva senza diritto di Efort alla restituzione. La ricostruzione del convenuto è contraddetta dalla costituzione del pegno su azioni a garanzia della restituzione del prestito (docc. 6a, 6b, 6c, 6d, attrice).



È lecito chiedersi quale fosse la necessità di stipulare il contratto di pegno laddove intenzione della parti fosse stata quella di rinegoziare il contratto di SPIA, riconoscendo al Codini in via definitiva la rimanente parte di prezzo nonostante il mancato raggiungimento dei risultati aziendali prefissati.

Per altro della simulazione, stante i limiti di prova ex art 1417 c.c. eccepiti dalla difesa dell'attrice nella sua memoria n. 2, il convenuto non ha dato alcuna prova.

Quindi non è in altri termini possibile rinvenire nei documenti forniti quella controdedichiarazione che sarebbe necessaria per rendere inefficace *inter-partes* il contratto simulato, che ai sensi dell'art. 1414, comma 1, c.c. "*non produce effetto tra le parti*".

Traendo le fila del discorso, l'attrice ha prodotto il contratto di finanziamento dal quale deriva il proprio diritto di credito, vi è prova, e non è circostanza contestata, della dazione del denaro; sono stati inoltre allegati i bilanci 2018 (doc. 7, convenuto), 2019 (doc. 16.2, attrice), 2020 (doc. 19, attrice) della società, da cui risulta che in nessuno degli esercizi è stato generato un utile, e anche sommando al risultato di esercizio i costi non monetari (ammortamenti e accantonamenti), il flusso di cassa derivante risulta negativo e così l'utile netto rettificato (cfr. art. 6.1, lett. a, b, Loan Agreement).

Si deve dunque escludere che si siano realizzate le condizioni che avrebbero determinato il venire meno per la mutuante al proprio credito restitutorio compensato con il suo debito al pagamento dell'ultima porzione del prezzo delle azioni, rimanendo invece intatto l'obbligo di rimborso in capo a Codini che ha visto trascorrere nelle more del processo il termine di adempimento del 30 giugno 2022.

Il comportamento di Efort in pendenza della condizione

Priva di pregio risulta poi la richiesta del convenuto secondo cui dovrebbe operare nel caso di specie la *fictio* di avveramento della condizione stabilita dall'art. 1359 c.c. per condotta contraria a buona fede di Efort.

In primo luogo non si riscontra nella condotta dell'attrice la mala fede attribuitale dal convenuto, che si sarebbe a suo dire manifestata nel far sostenere ad Evolut costi per personale impiegato nella joint venture cinese e nell'acquisizione di società concorrenti di Evolut, impiegando risorse finanziarie sottratte alla società target, impedendole di realizzare gli obiettivi economici stabiliti nello SPIA.

La disposizione invocata dalla difesa del convenuto, l'art 1359 c.c., consente eccezionalmente il compiersi degli effetti giuridici dedotti in contratto in assenza dell'avveramento della condizione solo qualora la condotta contraria a buona fede sia addebitabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento. Ebbene, nel caso di specie Efort, socia di maggioranza di Evolut spa su cui esercitava il controllo, non aveva affatto un interesse contrario all'avveramento delle condizioni- raggiungimento di risultati finanziari positivi da parte di Evolut- poste nello SPIA al ricorrere delle quali sarebbe



divenuto esigibile il diritto al pagamento al cessionario Codini del saldo prezzo della cessione delle azioni, bensì un interesse all'avveramento di quelle condizioni concorrente con quello del convenuto, se si considera che entrambe le parti del contratto di cessione delle azioni, avrebbero beneficiato quali soci (di maggioranza Efort e di minoranza Codini) dei risultati positivi raggiunti della società.

Inoltre, l'ingente investimento compiuto nel corso degli anni (più di dieci milioni di euro dal 2016) da parte dell'attrice rende poco credibile che essa abbia di proposito impedito il raggiungimento di risultati positivi di Evolut solo per non mantenere il diritto alla restituzione dei 288.750,00 euro prestati al sig. Codini, frazione esigua del capitale investito complessivamente della società cinese in Evolut.

Inoltre, le affermazioni del sig. Codini circa la condotta scorretta di Efort e contraria all'avveramento della condizione risultano generiche e prive di concludenti riscontri in termini di nesso di causalità con il mancato raggiungimento delle performance poste a condizione e, in quanto tali, non consentono al Tribunale di fondare su di esse una pronuncia del tenore auspicato dal convenuto di avveramento putativo della condizione posta nello SPIA e poi nel Loan Agreement.

Altrettanto generica risulta l'asserzione del convenuto secondo cui i risultati finanziari stabiliti non sarebbero stati raggiunti per l'imputazione di costi relativi al personale dipendente impiegato nelle società cinesi di cui il bilancio di Evolut sarebbe stato indebitamente gravato (cfr. p. 6, comparsa di risposta) nonché per il mancato pagamento da parte di Evolut (Wuhu) Robotics co. LTD (società costituita in joint venture tra le parti) di otto milioni di euro di know-how a questa ceduto nel dicembre 2016 (cfr. doc. 4, convenuto).

Il convenuto avrebbe dovuto dimostrare che in assenza di quei costi gli esercizi di riferimento avrebbero prodotto un leveraged free cash flow positivo, onere a cui non ha adempiuto.

Sulla eccezione di inadempimento da parte di Efort al patto di non concorrenza

Quanto, infine, alla eccezione di inadempimento al patto di non concorrenza previsto all'art 8.3 dello SPIA, sollevata dal convenuto Codini per paralizzare la richiesta di Efort manca in particolare la prova del rapporto di concorrenza tra Evolut e le società acquisite da Efort (sopra indicate), mancano altresì elementi da cui comprendere l'eventuale incidenza negativa sui risultati di gestione di Evolut direttamente derivante dalla ipotizzata concorrenza esercitata dalle società acquisite da Efort.

Non vi sono indici convincenti che le diverse società fossero in competizione tra loro o che il loro acquisto abbia inciso negativamente sui ricavi di Evolut.

A ciò va aggiunto che non risulta in alcun modo dimostrato il controcredito risarcitorio di cui il convenuto si afferma titolare, derivante dalla asserita violazione da parte di Efort del patto di non concorrenza, questione che qui va presa in considerazione solo come mera eccezione.



Più in generale si osserva che, oltre alla carenza probatoria degli elementi atti a dimostrare l'inadempimento e il danno conseguente alla violazione del patto di non concorrenza, manca un diretto nesso di corrispettività tra il patto di non concorrenza previsto nello SPIA e le obbligazioni assunte da Codini con il Loan Agreement sicchè non si ravvisano nella prospettazione del convenuto i presupposti stessi che consentano di aprire una valutazione che possa portare, in applicazione dell'art 1460 c.c. sulla base della eccezione di inadempimento di Efort al patto di non concorrenza, a giustificare il rifiuto di Codini di adempiere alla obbligazione di restituzione del debito derivante dal mutuo ricevuto .

Va pertanto rigettata l'eccezione di inadempimento al patto di non concorrenza.

In conclusione, la domanda dell'attrice di condanna di Franco Codini alla restituzione del finanziamento ricevuto per euro 288.750,00 è fondata e va accolta.

La difesa dell'attrice ha chiesto la condanna del debitore al pagamento degli interessi; il prestito concesso da Efort a Codini era per titolo infruttifero, sicchè non spettano gli interessi corrispettivi ex art 1282 co 2 c.c. ma solo quelli moratori ex artt 1224 c.c. al tasso legale.

Per il combinato disposto degli artt 2743 e 1219 c.c. gli effetti della mora decorrono dalla scadenza concessa dalla creditrice con la richiesta di pagamento, il 3 gennaio 2020 (doc. 11 attrice), al tasso legale fino alla notificazione della citazione, il 15.9.2020, e da questa data al saldo effettivo al tasso di mora di cui all'art 1284 co 4 c.c..

Sulla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per violazione del patto di non concorrenza

La difesa del convenuto ha mantenuto ferma anche nelle conclusioni rassegnate alla udienza di precisazione delle conclusioni la domanda riconvenzionale di condanna di Efort al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento del patto di non concorrenza previsto dall'art 8.3 dello SPIA.

Efort ha eccepito tempestivamente la carenza di competenza del Tribunale adito in forza della clausola compromissoria contenuta all'art 11.10 dello SPIA che testualmente recita: *"In case of dispute between the Parties arising out of or in connection with this Agreement, then the Parties representatives shall [...] endeavor to discuss in good faith in order to amicably resolve any such dispute. If a resolution is not reached [...], then any dispute shall be [...] settled by arbitration [...] by three arbitrators appointed pursuant to the rules of such the "Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano"*.

Non sembrano esservi dubbi sul fatto che le questioni concernenti l'inadempimento al patto di non concorrenza di cui all'art. 8.3 del contratto (*"covenants of non competition"*), ricadano nell'ambito di



applicabilità della clausola di arbitrato sopra riportata, il che esclude la *potestas iudicandi* del Tribunale sulla domanda riconvenzionale, che va rigettata

Sulle spese processuali

Le spese vanno poste ex art 91 cpc a carico integrale del convenuto soccombente e a favore dell'attrice e liquidate secondo il DM 55/14, considerando il valore della controversia nonché l'attività difensiva svolta, in euro 17.300,00 per compensi, in euro 1241,00 per spese non ripetibili, oltre al rimborso delle spese generali, c.p.a e iva di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Accoglie la domanda di Efort Europe srl quale procuratore di Efort Intelligent Equipment Co., Ltd. e condanna Franco Codini a pagare a Efort Europe srl la somma di 288.750,00 oltre interessi al tasso legale dal 3 gennaio 2020 al 15.9.2020, e dal 16.9.2020 al saldo effettivo al tasso legale di mora di cui all'art 1284 co 4 c.c..

Rigetta la domanda riconvenzionale promossa da Franco Codini in accoglimento della eccezione di compromesso.

Condanna altresì Franco Codini a rimborsare a Efort Europe S.r.l le spese di lite, che si liquidano in € 17.300,00 per compensi, in € 1241,00 per spese non ripetibili, oltre al rimborso delle spese generali, c.p.a e iva di legge.

Milano, 1 dicembre 2022

Il Presidente est.

Amina Simonetti

